

XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
Lecce, 6-7-8 ottobre 2022

MOZIONE
SULLA COMPLETA DIGITALIZZAZIONE E SULLA LIBERA DISPONIBILITÀ
DEI DATI PRODOTTI NELL'ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE CIVILE

presentata da

avv. Giovanni Rocchi (delegato del Foro di Brescia)

Considerato:

- che la digitalizzazione della Giustizia rientra nella prima delle sei missioni declinate nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che, in particolare, si propone di *"aumentare il grado di digitalizzazione della giustizia mediante l'utilizzo di strumenti evoluti di conoscenza (utili sia per l'esercizio della giurisdizione sia per adottare scelte consapevoli), il recupero del patrimonio documentale, il potenziamento dei software e delle dotazioni tecnologiche, l'ulteriore potenziamento del processo (civile e penale) telematico"* (cfr. PNRR pag.57);
- che la digitalizzazione dei flussi procedurali è tesa a garantire maggiore efficienza, celerità, riduzione di costi e trasparenza, a consentire un monitoraggio più puntuale e tempestivo dell'andamento degli uffici giudiziari ed a promuovere, attraverso un più intenso scambio informativo, l'uniforme applicazione della legge sul territorio;
- che alla digitalizzazione dei processi gestionali e processuali deve accompagnarsi la completa digitalizzazione dei flussi di dati relativi al funzionamento degli uffici giudiziari ed alla loro memorizzazione, ivi compresa la digitalizzazione in forma nativa e con formati strutturati di tutti i provvedimenti emessi nel corso ed in esito di ogni procedimento giudiziario;
- che la disponibilità di dati digitali da fonte sicura, garantiti e certificati non è solo funzionale alla puntuale conoscenza dell'andamento dell'amministrazione della Giustizia da parte dei cittadini, ma è anche requisito per la comprensione da parte di esperti e studiosi delle modalità di erogazione del servizio Giustizia e lo sviluppo di nuove soluzioni organizzative e tecnologiche volte, in un circolo virtuoso, ad un sempre maggiore efficientamento del sistema;
- che tra le tecnologie emergenti per la gestione di sistemi complessi ha un ruolo decisivo l'Intelligenza Artificiale la cui applicazione in ambito giudiziario è ipotizzata in molteplici ambiti: dai sistemi di analisi dei dati del contenzioso a fini organizzativi dell'apparato giudiziario, ai sistemi avanzati di ricerca giurisprudenziale e normativa, ai sistemi di prevenzione, rilevazione, investigazione e persecuzione dei fatti di reato, ai sistemi di c.d. giustizia predittiva, ai sistemi di ausilio alla decisione giudiziaria;

- che *"i sistemi di IA destinati ad assistere un'autorità giudiziaria nella ricerca e nell'interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge a una serie concreta di fatti"* sono stati qualificati ad alto rischio nella Proposta di regolamento europeo sull'Intelligenza Artificiale (21.4.2021, COM(2021) 206 final);
- che l'art.22 del regolamento UE 2016/679 (GDPR) sancisce il diritto dei cittadini a non essere sottoposti a una decisione basata unicamente su un trattamento di dati automatizzato, se non in presenza di stringenti condizioni;
- che il Conseil des barreaux européens (CCBE) ha evidenziato i rischi dell'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nell'ambito della giurisdizione sottolineando che l'intero processo della decisione giudiziaria debba rimanere un'attività condotta esclusivamente dall'uomo;
- che, tuttavia, stante lo sviluppo in ogni disciplina dell'Intelligenza Artificiale, appare opportuno approfondire lo studio di soluzioni di IA anche nell'ambito della giurisdizione sotto il profilo della loro progettazione, dell'addestramento e dell'utilizzo, con lo scopo di garantire che operino nel rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini, della normativa positiva e dei principi etici, anche al fine di valutarne le eventuali possibilità di concreta adozione;
- che nella realizzazione degli strumenti di IA assume peculiare rilevanza la disponibilità di set di dati completi, accessibili, certificati in relazione alla loro provenienza e conformità agli originali;
- che al fine di rendere disponibili con tali caratteristiche i dati prodotti nell'esercizio della giurisdizione è in primo luogo necessaria la completa digitalizzazione dell'attività giudiziaria ed in particolare di ogni provvedimento giudiziario, nonché ogni adeguamento della normativa positiva opportuno al fine di garantire la disponibilità e l'accessibilità di tali dati con l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzo, limitando le eccezioni a quelle strettamente necessarie alla tutela dei dati personali;
- che la normativa europea, recepita internamente con norme di rango primario e secondario, oltre che tramite obiettivi politici di Open Government, impone alle pubbliche amministrazioni di rendere accessibili e riutilizzabili i dati, mediante formati strutturati;
- che la Legge 26.11.2021 n.206 di delega al governo per la riforma del processo civile, nonché il relativo schema di decreto legislativo all'esame del Parlamento, non prevedono la completa digitalizzazione del processo civile, in particolare escludendo l'obbligo per i giudici del deposito di tutti i provvedimenti in formato nativo digitale;

l'Assemblea dei delegati del XXXV Congresso Nazionale Forense

IMPEGNA

il Consiglio Nazionale Forense e l'Organismo Congressuale Forense, per quanto di loro rispettiva competenza, ad agire nelle opportune sedi ministeriali, parlamentari e governative al fine:

- dell'implementazione della normativa positiva vigente al fine della completa digitalizzazione dell'attività giurisdizionale, anche con riguardo al deposito di tutti i provvedimenti giudiziari in formati nativi digitali;
- dell'adeguamento della normativa positiva vigente al fine di garantire che i dati prodotti nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, ivi compresi tutti i provvedimenti giudiziari, siano resi pubblicamente disponibili ed accessibili senza costi, attraverso l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e la riutilizzazione, adottando soluzioni tecnologiche che ne permettano la verificabilità, la certificazione di provenienza e l'attestazione di conformità agli originali, nel rispetto delle norme di tutela dei dati personali.

• • •

Brescia, 5.9.2022

Il presentatore
(avv. Giovanni Rocchi)